Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Giovedì, 24 ottobre 1968** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1081.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Nel corso di laurea in lettere l'insegnamento complementare di « Letteratura italiana moderna e contemporanea » muta denominazione in quella di « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

Storia della scienza.

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature straniere mo-

derne (indirizzo europeo) la denominazione dell'insegnamento di « Filologia romanza (o germanica, o ugro-finnica) » è rettificata in quella di « Filologia romanza, (o germanica, o slava, o ugro-finnica) ».

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di « Lingua e letteratura latina medioevale » muta denominazione in quella di « Storia della letteratura latina medioevale ».

Art. 59, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche, in chimica, in matematica.

Alla facoltà è annesso il biennio propedeutico agli studi di ingegneria. La durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche ed in matematica e di cinque anni per la laurea in chimica.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche, in chimica e in matematica il diploma di maturità classica o scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici, agrari, per geometri e, limitatamente ai corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche e in chimica, dagli istituti tecnici femminili.

Sono titoli di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, il diploma di maturità classica, o scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri.

Art. 70, relativo al corso di laurea in matematica, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il corso degli studi per la laurea in matematica si distingue in tre indirizzi: didattico, generale ed applicativo ».

Nel predetto corso di laurea al secondo ed al sesto comma le parole « ... comuni ai due indirizzi » sono soppresse e sostituite dalle seguenti « ... comuni ai tre indirizzi ».

Agli insegnamenti fondamentali del terzo anno, nel predetto corso di laurea, è aggiunto quello di « Topologia (per l'indirizzo generale) »; ed inoltre, al quarto anno sono aggiunti quelli di:

« Matematiche superiori per l'indirizzo generale »;

« Matematiche elementari da un punto di vista superiore - per l'indirizzo didattico » (in sostituzione di matematica finanziaria ed attuariale - per l'indirizzo didattico).

Nel predetto corso di laurea all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

20) Algebra superiore
21) Analisi superiore
22) Geometria superiore
23) Cibernetica e teoria delle informazioni (*).

L'ultimo comma del predetto corso di laurea è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'attribuzione degli insegnamenti complementari ai singoli indirizzi verrà stabilita dalla facoltà nei piani di studi ».

Dopo l'art. 72 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del biennio propedeutico d'ingegneria.

Biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria

Art. 73. — Sono insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico agli studi di ingegneria:

per il primo anno:

1) Analisi matematica 1°
2) Geometria 1°
3) Fisica 1°
4) Chimica
5) Disegno

per il secondo anno:

6) Analisi matematica II
7) Geometria II
8) Meccanica razionale
9) Fisica II

L'insegnamento di geometria II potrà essere sostituito:

A) con litologia e geologia, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria civile e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non sia previsto per tale corso di studi;

B) con metodi di osservazione e misura; quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, elettronica, aeronautica, nucleare, e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non è previsto per uno di tali corsi di laurea;

C) con mineralogia, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria mineraria e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non è previsto per tale corso di laurea.

Sono insegnamenti fondamentali aggiunti, quando non siano sostitutivi della geometria II, litologia e geologia, e mineralogia per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria civile o mineraria.

Metodi di osservazione e misura, e litologia e geologia, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi in un qualsiasi altro corso di laurea.

Lo studente, all'atto della iscrizione al secondo anno, chiederà alla facoltà la convalida del piano di studi che desidera seguire.

La scelta è impegnativa e non può subire variazioni durante l'anno di corso.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due dei quattro esami:

analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.

Per avere titolo di ammissione al terzo anno di corso, presso una qualsiasi facoltà di ingegneria, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali del biennio propedeutico — ivi compreso quello dell'insegnamento che sostituisce la geometria II — fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti:

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le esercitazioni.

Art. 74. — L'esame di chimica deve precedere quelli di mineralogia e di litologia e geologia.

Gli esami di analisi matematica I, geometria I, fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di analisi matematica II, geometria II, fisica II. Gli esami di analisi matematica I e di geometria I devono precedere quello di meccanica razionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 39. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Battipaglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del territorio comunale di Battipaglia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Battipaglia (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè composta da un unico arenile delimitato da un'ininterrotta pineta — alle cui spalle corre la litoranea Salerno-Foce Sele — forma un quadro naturale di incomparabile bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode verso l'interno lo spettacolo della bellissima e fertilissima campagna e dall'altro lato gli scorci panoramici sulla costa fino a Salerno;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Battipaglia (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mare Tirreno, confine comunale di Pontecagnano fino allo incrocio con quello di Montecorvino Rovella, confine di Montecorvino Rovella fino alla località « Fabbrica Nuova », lungo la strada di Tavernola fino a località Santa Lucia, da qui alla località « Porta di Ferro », lungo il confine comunale di Eboli fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Battipaglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 26 (Stralcio)

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BATTIPAGLIA - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione, dopo esauriente discussione, a maggioranza, delibera di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera del territorio comunale di Battipaglia, così delimitata: Mare Tirreno, confine col comune di Pontecagnano fino all'incrocio con quello di Montecorvino Rovella, confine di Montecorvino Rovella fino a località Fabbrica nuova, lungo la strada di Tavernola fino a località S. Lucia, da qui alla località Porta di ferro, lungo il confine di Eboli fino al mare.

(*Omissis*).

(9890)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e suo ambiente nel comune di Cingoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico e del suo ambiente nel comune di Cingoli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cingoli (Macerata);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale — per i diversi aspetti che offre l'antico abitato con le sue mura, i vecchi palazzi, i campanili e le chiese — nonchè un insieme di quadri naturali di eccezionale bellezza, godibili dalle zone circostanti e vie di circonvallazione;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cingoli (Macerata) — costituita dal centro storico e suo ambiente — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Portella, strada di circonvallazione, porta Pia, circonvallazione, incrocio per Macerata, circonvallazione, ospedale, Portella.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Cingoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 30

Oggi 15 maggio 1967 si è riunita alle ore 10 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Macerata, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) CINGOLI proposta di vincolo del centro storico e del suo ambiente (legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 n. 3).

Dopo esauriente discussione la commissione, con il voto contrario dell'amministrazione comunale di Cingoli e quindi a maggioranza di voti, constatato la necessità di completare la tutela già prevista con i precedenti decreti di vincolo del 31 dicembre 1952 e 20 settembre 1962, in rapporto ai diversi quadri naturali, godibili dalle predette zone e dalle vie di circonvallazione, costituiti dai diversi aspetti che offre l'antico abitato con le sue mura, vecchi palazzi, campanili, e chiese, aventi valore estetico e tradizionale, delibera alla maggiorianza di includere nello elenco delle bellezze naturali di Cingoli ai sensi Portella, strada di circonvallazione, Porta Pia, circonvallazione, incrocio per Macerata, circonvallazione, Ospedale, Portella.

(9888)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Palmi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 gennaio 1965, ha incluso nello elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Palmi (Reggio Calabria);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Palmi (Reggio Calabria);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla signora Suriano Elodia in Morabito, dal sig. Celestino Facciolà, dal dott. Giuseppe De Salvo, dalla m.sa Elena Cattaneo di S. Nicandro ved. Rossi, dal principe Massimiliano de Windsch-Graetz, dall'avv. Alberto Ambesi Impiombato, dall'avv. Francesco Ambesi Impiombato, dal signor Ugo Ambesi Impiombato, dal dott. Giuseppe Ambesi Impiombato, dall'avv. Francesco Morabito, dal geom. Francesco Comerci;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le sue incantevoli e varie vedute, per l'incomparabile bellezza panoramica incorniciata dal verde degli ulivi e per i suggestivi tratti di scogliera degradanti sul mare, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza godibile lungo tutta la zona costiera.

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Palmi (Reggio Calabria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge

stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: *ad ovest*: il battente del mare Tirreno; *a nord*: la stradella Scala Monte dal battente del mare all'intersezione con la strada ferrata Battipaglia-Reggio Calabria; *ad est*: la stessa strada ferrata dalla detta intersezione fino all'incontro con la strada provinciale strada statale 18-Tonnara; questa arteria fino all'imbocco della nuova strada Taureana-Palmi; tutto il tracciato di questa strada fino al centro urbano; il viale Trento e Trieste; la via Carlo Rosselli; il tratto di via delle Rimembranze fino all'incrocio con la via Manfroci; il proseguimento di via Manfroci fino a via Antonio De Salvo; questa via fino al piazzale del campo sportivo; quindi la via dietro Canale fino alla strada del Tracciolino; da tale incrocio la scorciatoia per il monte S. Elia fino al suo sbocco sulla strada provinciale di accesso al monte S. Elia; il tracciato di tale strada fino all'incrocio con il limite del comune di Seminara; *a sud*: il confine del comune di Seminara dalla detta strada provinciale al mare in località Pietra Galera.

Dal presente vincolo s'intende esclusa la zona demaniale marittima interessante il costruendo porto di Taureana, confinante:

a nord in corrispondenza dello scoglio denominato « L'Isola »;

a est con la proprietà privata;

a sud a ml. 50 dallo scoglio denominato « Il grongo »;

ad ovest con la battigia.

L'area suddetta è riportata in catasto al foglio XI particelle 1 e 235 del comune di Palmi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Palmi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1968

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Reggio Calabria

Verbale della riunione del giorno 16 gennaio 1965

L'anno 1965 il giorno 16 del mese di gennaio si è riunita nel palazzo della provincia di Reggio Calabria, a seguito di regolare convocazione fatta dal sopraintendente ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, architetto Paolo Paolini, la commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

La commissione decide all'unanimità di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona costiera del comune di Palmi racchiusa entro i seguenti limiti:

ad ovest: il battente del Mare Tirreno;

a nord: la stradella Scala Monte dal battente del mare all'intersezione con la strada ferrata Battipaglia-Reggio Calabria;

a est: la stessa strada ferrata dalla detta intersezione fino all'incrocio con la strada provinciale strada statale 18-Tonnara; questa arteria fino all'imbocco della nuova strada Taureana-Palmi; tutto il tracciato di questa strada fino al centro urbano; il viale Trento e Trieste; la via Carlo Rosselli; il tratto di via delle Rimembranze fino all'incrocio con la via Manfroci; il proseguimento di via Manfroci fino a via Antonio De Salvo; questa via fino al piazzale del campo sportivo; quindi la via dietro canale fino alla strada del tracciolino; da tale incrocio la scorciatoia per il monte S. Elia fino al suo sbocco sulla strada provinciale di accesso al Monte S. Elia; il tracciato di tale strada fino all'incrocio con il limite del comune di Seminara;

a sud: il confine del comune di Seminara dalla detta strada provinciale al mare in località Pietra Galera.

(9889)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1968

Nomina dei rappresentanti dei profughi e dei rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 5730 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Napoli con nota del 28 agosto 1968, n. 27882;

Decreta:

I signori prof. dott. Enrico Filla, cap. Nicola Marussi e Alessandro Borrometi, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Napoli sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita preso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

Il Ministro: NATALI

(9925)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1968

Nomina dei rappresentanti dei profughi e dei rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 7557 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Bologna con nota dell'8 agosto 1968, n. 3552;

Decreta:

I signori Dario Baretich, Antonio Sponza e Antonino Salerno, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Bologna sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

Il Ministro: NATALI

(9926)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1968

Nomina dei rappresentanti dei profughi e dei rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 1286 del 16 marzo 1966, con il quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termine del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Roma con nota del 15 luglio 1968, n. 8712;

Decreta:

I signori dott. Amedeo Colella, dott. Francesco Cavallaro e signorina Andreina Proietto, rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Roma sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

Il Ministro: NATALI

(9924)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 11, relativa all'assicurazione, a premio unico, di mensilità temporanee certe, pagabili alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1961).

Roma, addì 15 ottobre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9966)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa « Tramvie ed Autobus Taranto S.T.A.T. », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1968, i poteri conferiti al dott. Otello Ottomano, commissario governativo della società cooperativa « Tramvie ed Autobus Taranto S.T.A.T. », con sede in Taranto, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1969.

(9927)

Scioglimento di ventiquattro società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 ottobre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Edilizia « S. Andrea » con sede in Rieti costituita per rogito Gianfelice in data 1° febbraio 1964, repertorio 19994.

2) « Edilizia Mira - Domus » con sede in Rieti costituita per rogito Massacci in data 26 febbraio 1953, repertorio 4802.

3) Edilizia « Belvedere » con sede in Rieti costituita per rogito Filippi in data 16 aprile 1961, repertorio 6622.

4) Edilizia « Kennedy » con sede in Rieti costituita per rogito Gianfelice in data 8 febbraio 1964 repertorio 20022.

5) Edilizia « Maestri Cattolici » con sede in Rieti costituita per rogito Guadagni in data 8 aprile 1954, repertorio 16247.

6) Edilizia fra dipendenti statali « L'Oasi » con sede in Rieti costituita per rogito Massacci in data 17 maggio 1954, repertorio 6739.

7) « Edilizia La Nascente » con sede in Rieti costituita per rogito Guadagni in data 14 ottobre 1950, repertorio 14585.

8) Agricola « Giovani Coltivatori Diretti » con sede in San Pietro di Poggio Bustone (Rieti) costituita per rogito Paolantonio in data 25 maggio 1962, repertorio 16457.

9) Edilizia « Leda » con sede in Roma costituita per rogito Jacone in data 9 maggio 1962, repertorio 12020.

10) Edilizia « Magna Quies » con sede in Roma costituita per rogito Cavallaro in data 24 gennaio 1964, repertorio 113945.

11) Edilizia « Agivosi » con sede in Roma costituita per rogito Merola in data 1° settembre 1955, repertorio 61102.

12) Edilizia « La Sorgente 1964 » con sede in Roma costituita per rogito Carusi in data 22 settembre 1964, repertorio 24794.

13) Edilizia « Juventus » con sede in Roma costituita per rogito Sciamanda in data 24 luglio 1953, repertorio 16642.

14) Edilizia « Acli Don Bosco n. 10 » con sede in Roma costituita per rogito Cavallaro in data 14 maggio 1964, repertorio n. 115728.

15) Edilizia « Ponte Vecchio 64 » con sede in Roma costituita per rogito Pomar in data 27 agosto 1964, repertorio 133272.

16) Edilizia « Geoester » con sede in Roma costituita per rogito Staderini in data 17 ottobre 1961, repertorio 313403.

17) Edilizia « Mio sogno d'oro » con sede in Roma costituita per rogito Mastrogiovanni in data 18 novembre 1958, repertorio 526812.

18) Edilizia « Il Satellite 1964 » con sede in Roma costituita per rogito Fea in data 25 settembre 1964, repertorio 165612.

19) Edilizia « Il Miraggio » con sede in Roma costituita per rogito Guidi in data 16 settembre 1964, repertorio 85103.

20) Edilizia « Esagas » con sede in Roma costituita per rogito Cinotti in data 13 gennaio 1964, repertorio 128.

21) Edilizia « Romana dei tigli » con sede in Roma costituita per rogito Fenoaltea in data 16 marzo 1964, repertorio 80603.

22) Edilizia « San Calogero » con sede in Roma costituita per rogito Franco in data 4 febbraio 1954, repertorio 78169.

23) Edilizia « Penelope » con sede in Albano Laziale (Roma) costituita per rogito De Benedictis in data 30 aprile 1964, repertorio 2451

24) Edilizia « Cavarum Terza » con sede in Cave (Roma) costituita per rogito Gazzilli in data 17 luglio 1963, repertorio 28706.

(9928)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del fiume Po retrostante la curva di navigazione n. 50, in comune di Monticelli d'Ongina.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 978/67 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale del fiume Po restrostante la curva di navigazione n. 50, non censito in catasto, in comune di Monticelli d'Ongina (Piacenza) di Ha 13.21,00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 febbraio 1967, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9882)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in destra del torrente Staffora, in comune di Godiasco.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 433 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in destra del torrente Staffora in fregio alla sede della ferrovia Voghera-Varzi fra i mappali 240, 241 e 242, segnato nel catasto del comune di Godiasco (Pavia) al foglio n. XI, lettera B. sub. *b*) di Ha 0.37.40 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 febbraio 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9883)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Bovetto, in località Gallina del comune di Reggio Calabria.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 9 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in sinistra del torrente Bovetto, in località Gallina del comune di Reggio Calabria segnato nel catasto rustico del comune di Reggio Calabria al foglio n. 27, mappale 116½ di mq. 560 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 aprile 1966 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9885)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1968, registro n. 19, foglio n. 23, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Nardi Gastone avverso la nota 10 novembre 1965, n. 27710, con la quale questo Ministero aveva comunicato al ricorrente che la sezione di controllo della Corte dei conti aveva deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione del decreto ministeriale 9 maggio 1964, n. 12716, con cui la promozione del predetto impiegato alla qualifica di segretario r.a. era stata riportata agli effetti giuridici al 1° ottobre 1958 ed agli effetti economici al 1° luglio 1961.

(9877)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968 (registro n. 62, foglio n. 16), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 6 settembre 1966 dalla sig.na Gori Luana, avverso la decisione del 19 aprile 1966, con la quale il provveditore agli studi di Pistoia ha accolto il gravame gerarchico della sig.na Scaldini Maria Teresa in ordine alla mancata attribuzione del punteggio previsto per un titolo di cultura dalla stessa posseduto, nel concorso ad un posto di vice segretario non di ruolo presso la scuola media di Quarrata.

(9841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1968 la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.137.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9995)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968 la provincia di Siracusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.428.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9996)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968 la provincia di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 847.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9997)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1968 la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 153.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9998)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1968 la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.112.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9999)

Autorizzazione al comune di Raviscanine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, il comune di Raviscanine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.999.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9982)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9983)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.690.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9984)

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.513.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9985)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.361.985 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9987)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.692.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9989)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.089.648 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9992)

Autorizzazione al comune di Campofranco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di Campofranco (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.310.514 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9993)

Autorizzazione al comune di Brumano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968, il comune di Brumano (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.525.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9986)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di Meri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.652.204 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9988)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.689.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9991)

Autorizzazione al comune di Mariuco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di Mariuco (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.312.534, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9990)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1968 il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 23 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,62	623,15	623,03	623,20	623,15	623,62	623,12	623,20	623,62	623,35
$ Can.	581,20	580,80	580,75	581,05	580,85	581,20	580,75	581,05	581,20	580,75
Fr Sv.	145,18	145,07	145,09	144,99	145,075	145,18	145,075	144,99	145,18	145,12
Kr. D.	83,06	83,03	83,08	83,035	82,95	83,06	83,06	83,035	83,08	83,03
Kr N.	87,30	87,25	87,32	87,26	87,23	87,30	87,245	87,26	87,30	87,28
Kr. Sv.	120,57	120,50	120,51	120,50	120,40	120,57	120,50	120,50	120,52	120,55
Fol.	171,52	171,60	171,55	171,58	171,30	171,52	171,515	171,58	171,22	171,55
Fr. B.	12,38	12,379	12,3775	12,3750	12,385	12,38	12,375	12,3750	12,38	12,38
Franco francese	125.41	125,36	125,32	125,36	125,30	125,41	125,341	125,36	125,41	125,38
Lst.	1490,40	1489,95	1489,90	1490,05	1489,75	1490,40	1489,75	1490,05	1490,40	1490,30
Dm occ.	156,49	156,40	156,38	156,395	156,40	156,50	156,365	156,395	156,49	156,45
Scell. Austr.	24,14	24,12	24,12	24,1240	24 —	24,12	24,1230	24,1240	24,13	24,13
Escudo Port.	21,75	21,74	21,76	21,75	21,70	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,93	8,94	8,946	8,85	8,94	8,9425	8,946	8,94	8,94

Media dei titoli del 23 ottobre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,16
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	145,082
1 Corona danese	83,047
1 Corona norvegese	87,252
1 Corona svedese	120,50
1 Fiorino olandese	171,547
1 Franco belga	12,375
1 Franco francese	125,352
1 Lira sterlina	1489,90
1 Marco germanico	156,38
1 Scellino austriaco	24,123
1 Escudo Port.	21,75
1 Peseta Sp.	8,944

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° febbraio 1968 al 30 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 *(settore pollame), in lire italiane, validi dal* 1° *febbraio* 1968 *al* 9 *febbraio* 1968

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
della Tariffa	della Statistica				
01.03		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	13,60	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	59,80	
	03 15	- - anatre	»	76,20	
	07 17	- - oche	»	65,30	
	06 16	- - tacchini	»	69,60	
	09 18	- - faraone	»	104,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (*a*):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	72,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	85,40 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	91,90 (*d*)	
		- - anatre (*a*):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	89,20	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	108,80 (*e*)	
		- - oche (*a*):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	93,20	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	93,10	
	13	- - tacchini	»	99,50 (*f*)	
	15	- - faraone	»	140,10 (*g*)	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	198,30 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	91,90 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	108,80 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	93,10	
	41	- - - - di tacchini	»	99,50 (*i*)	
	44	- - - - di faraone	»	149,10	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	75,10	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	48,30 (*d*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	158,20	
	24	- - - - di tacchini	»	169,10	
	25	- - - - di altri volatili	»	145,10	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	139,60	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	79,60 (*l*)	
	31	- - - - - altri	»	149,30 (*m*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	128,10 (*d*)	
	57	- - - altre	»	198,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	48,30	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	745,50 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	123,30 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	128,60	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	128,60 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57 % o più di carne di pollame (*c*)	»	268,00 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25 % o più ma meno del 57 % di carne di pollame (*c*)	»	160,80 (*b*)	21
	14	- altre	»	107,20 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(*g*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,40 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (*settore pollame*), *in lire italiane, validi dal* 10 *febbraio* 1968 *al* 21 *marzo* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	13,60	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg.	59,80	
	03 15	- - anatre	»	76,20	
	07 17	- - oche	»	65,30	
	06 16	- - tacchini	»	69,60	
	09 18	- - faraone	»	104,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (*a*):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	72,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	85,40 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	91,90 (*d*)	
		- - anatre (*a*):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	89,20	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % » . . .	»	180,80 (*e*)	
		- - oche (*a*):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	93,20	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	93,10	
	13	- - tacchini	»	99,50 (*f*)	
	15	- - faraone	»	14[illegible],10 (*g*)	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	198,30 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T.C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	91,90 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	108,80 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	93,10	
	41	- - - - di tacchini	»	99,50 (*i*)	
	44	- - - - di faraone	»	149,10	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	75,10	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	48,30 (*d*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	158,20	
	24	- - - - di tacchini	»	169,10	
	25	- - - - di altri volatili	»	145,10	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	139,60	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini	»	79,60 (*l*)	
	31	- - - - - altri	»	149,30 (*m*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	128,10 (*d*)	
	57	- - - altre	»	198,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	48,30	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	745,50 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	123,30 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	128,60	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	128,60 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57 % o più di carne di pollame (*c*)	»	268,00 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25 % o più ma meno del 57 % di carne di pollame (*c*)	»	160,80 (*b*)	21
	14	- altre	»	107,20 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.
(*e*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.
(*g*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,40 per chilogramma.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 22 marzo 1968 all'8 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	13,60	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	59,80	
	03 15	- - anatre	»	76,20	
	07 17	- - oche	»	65,30	
	06 16	- - tacchini	»	69,60	
	09 18	- - faraone	»	104,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (*a*):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	72,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	85,40 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	91,90 (*d*)	
		- - anatre (*a*):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	89,20	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	108,80 (*e*)	
		- - oche (*a*):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	93,20	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	93,10	
	13	- - tacchini	»	99,50 (*f*)	
	15	- - faraone	»	149,10 (*g*)	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	198,30 (*h*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	91,90 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	108,80 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	93,10	
	41	- - - - di tacchini	»	99,50 (*i*)	
	44	- - - - di faraone	»	149,10	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	75,10	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	48,30 (*n*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	158,20	
	24	- - - - di tacchini	»	169,10	
	25	- - - - di altri volatili	»	145,10	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	139,60	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini . .	»	79,60 (*l*)	
	31	- - - - - altri	»	149,30 (*m*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	128,10 (*n*)	
	57	- - - altre	»	198,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	48,30	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	745,50 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	123,30 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	128,60	
15.01-B	03	Grasso di volatili pressato o fuso	»	128,60 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57 % o più di carne di pollame (*c*) . .	»	268,00 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25 % o più ma meno del 57 % di carne di pollame (*c*)	»	160,80 (*b*)	21
	14	- altre	»	107,20 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/*e* sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e*, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/*e* il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/*e* a quelli/*e* del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(*g*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,40 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234.35 per chilogramma.

(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 9 aprile 1968 al 29 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » . .	per numero	13,60	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	59,80	
	03 15	- - anatre	»	76,20	
	07 17	- - oche	»	65,30	
	06 16	- - tacchini	»	69,60	
	09 18	- - faraone	»	104,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (*a*):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	72,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	85,40 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % » . .	»	91,90 (*d*)	
		- - anatre (*a*):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	89,20	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	108,80 (*e*)	
		- - oche (*a*):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	93,20	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	93,10	
	13	- - tacchini	»	99,50 (*f*)	
	15	- - faraone	»	149,10	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	198,30 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	91,90 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	108,80 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	93,10	
	41	- - - - di tacchini	»	99,50 (*h*)	
	41	- - - - di faraone	»	149,10	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	75,10	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	48,30 (*i*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	158,20	
	24	- - - - di tacchini	»	169,10	
	25	- - - - di altri volatili	»	145,10	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	139,60	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini .	»	79,60 (*l*)	
	31	- - - - - altri	»	149,30 (*m*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	128,10 (*n*)	
	57	- - - altre	»	198,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	48,30	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	745,50 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	123,30 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	128,60	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	128,60 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57 % o più di carne di pollame (*c*) . .	»	268,00 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25 % o più ma meno del 57 % di carne di pollame (*c*)	»	160,80 (*b*)	21
	14	- altre	»	107,20 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*e*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,40 per chilogramma.

(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (*settore pollame*), *in lire italiane, validi il* 30 *aprile* 1968

Numero		Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
della Tariffa	della Statistica				
01.05		Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):			
	01 13	- di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	13,60	
		- altri:			
	02 14	- - galli, galline e polli	per kg	59,80	
	03 15	- - anatre	»	76,20	
	07 17	- - oche	»	65,30	
	06 16	- - tacchini	»	69,60	
	09 18	- - faraone	»	104,40	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		- volatili da cortile interi:			
		- - galli, galline e polli (*a*):			
	06	- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	»	72,00 (*d*)	
	07	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	»	85,40 (*d*)	
	08	- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	»	91,90 (*d*)	
		- - anatre (*a*):			
	10	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	»	89,20	
	12	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	»	108,80 (*e*)	
		- - oche (*a*):			
	17	- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % »	»	93,20	
	19	- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75 % »	»	93,10	
	13	- - tacchini	»	99,50 (*f*)	
	15	- - faraone	»	149,10	
		- parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	22	- - disossate	»	198,30 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		- - non disossate:			
		- - - metà o quarti:			
	34	- - - - di galli, polli e galline	per kg	91,90 (*d*)	
	37	- - - - di anatre	»	108,80 (*e*)	
	40	- - - - di oche	»	93,10	
	41	- - - - di tacchini	»	99,50 (*h*)	
	44	- - - - di faraone	»	149,10	
	47	- - - ali intere, anche senza le punte	»	75,10	
	50	- - - dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	48,30 (*d*)	
		- - - petti e pezzi di petti:			
	23	- - - - di oche	»	158,20	
	24	- - - - di tacchini	»	169,10	
	25	- - - - di altri volatili	»	145,10	
		- - - cosce e pezzi di cosce:			
	26	- - - - di oche	»	139,60	
		- - - - di tacchini:			
	28	- - - - - sottocosce (drumsticks) e pezzi di sottocosce di tacchini .	»	79,60 (*i*)	
	31	- - - - - altri	»	149,30 (*l*)	
	33	- - - - di altri volatili	»	128,10 (*m*)	
	57	- - - altre	»	198,30	
	02 03	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	48,30	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01 02 03	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	745,50 (*b*)	5
	04 05 06	B. altri	»	123,30 (*b*)	14
ex 02.05	01	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	128,60	
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	»	128,60 (*b*)	18
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	10	- contenenti in peso 57 % o più di carne di pollame (*c*) . .	»	268,00 (*b*)	21
	11	- contenenti in peso 25 % o più ma meno del 57 % di carne di pollame (*c*)	»	160,80 (*b*)	21
	14	- altre	»	107,20 (*b*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carne di pollame, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*e*) Se originarie da Bulgaria, Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.
(*g*) Se originarie da Danimarca o Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma; per le importazioni dagli altri Paesi terzi si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(7062)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4-AT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4-AT », a suo tempo assegnato alla ditta Palmesino Giovanni con sede Asti, via Grassi n. 1.

(9871)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 2-AT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 2-AT », a suo tempo assegnato alla ditta Valpreda Romeno Domenico con sede in Asti, via G. Pascoli n. 4.

(9872)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato » 1ª e 2ª emissione; 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » 2ª e 3ª emissione; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato » 2ª, 3ª e 4ª emissione; 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 5ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) 3ª emissione; 6 % (D.L. 11 novembre 1964, numero 1121) - 1ª e 2ª emissione; 6 % (Legge 27 ottobre 1965, n. 1200) 1ª emissione; 6 % « Piano per lo sviluppo della agricoltura » 1ª, 2ª, 4ª e 5ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato - « A »; 6 % Garantite dallo Stato « B » - 1ª, 2ª e 3ª emissione.

Si notifica che il giorno 11 novembre 1968, alle ore 8,30, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 3.970 titoli di L. 50.000
» 1.798 » » » 250.000
» 6.204 » » » 500.000

ni totale n. 11.972 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.750.000.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1960):
n. 2.250 titoli di L. 50.000
» 1.070 » » » 250.000
» 3.500 » » » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.130.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1961):
n. 1.720 titoli di L. 50.000
» 728 » » » 250.000
» 2.704 » » » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.620.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale (Legge* 30 *dicembre* 1960, *n.* 1676) 1ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 80 titoli di L. 50.000
» 78 » » » 250.000
» 167 » » » 500.000
» 704 » » » 1.000.000

in totale n. 1.029 titoli per il complessivo valore nominale di L. 811.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 800 titoli di L. 50.000
» 888 » » » 250.000
» 1.162 » » » 500.000
» 8.337 » » » 1.000.000

in totale n. 11.187 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.180.000.000 così ripartiti:

1) 2ª emissione:
n. 800 titoli di L. 50.000
» 820 » » » 250.000
» 1.128 » » » 500.000
» 3.808 » » » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.617.000.000;

2) 3ª emissione:
n. 68 titoli di L 250.000
» 34 » » » 500.000
» 4.529 » » » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.563.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 10.080 titoli di L. 12.500
» 20.920 » » » 50.000
» 5.440 » » » 250.000
» 9.584 » » » 500.000

in totale n. 46.024 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.324.000.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione a premi (anno 1952):
n. 4.704 titoli di L. 12.500
» 8.344 » » » 50.000
» 1.776 » » » 250.000
» 3.392 » » » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.616.000.000;

2) 3ª emissione a premi (anno 1953):
n. 3.424 titoli di L. 12.500
» 8.104 » » » 50.000
» 2.208 » » » 250.000
» 2.960 » » » 500.000
per il complessivo lavore nominale di L. 2.480.000.000;

3) 4ª emissione a premi (anno 1955):
n. 1.952 titoli di L. 12.500
» 4.472 » » » 50.000
» 1.456 » » » 250.000
» 3.232 » » » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.228.000.000;

e) *in ordine alle obbligazioni* 5,50 % *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »* 5ª *emissione*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:
n. 912 titoli di L. 12.500
» 2.532 » » » 50.000
» 1.392 » » » 250.000
» 4.596 » » » 500.000

in totale n. 9.432 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.784.000.000;

f) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *garantite dallo Stato Serie speciale « Diciottennale »*:

Estrazione a sorte di:
n. 8 titoli di L. 50.000
» 6 » » » 250.000
» 71 » » » 500.000
» 38 » » » 1.000.000

in totale n. 123 titoli per il complessivo valore nominale di L. 75.400.000;

g) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *Serie speciale (Legge* 30 *dicembre* 1960, *n.* 1676) 3ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 130 titoli di L. 50.000
» 190 » » » 250.000
» 196 » » » 500.000
» 488 » » » 1.000.000

in totale n. 1.004 titoli per il complessivo valore nominale di L. 640.000.000;

h) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale (D.L. 11 novembre 1964, n. 1121)*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 1.264 titoli di L. 50.000
» 494 » » » 250.000
» 612 » » » 500.000
» 1.593 » » » 1.000.000
» 19 » » » 5.000.000
» 7 » » » 10.000.000

in totale n. 3.989 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.250.700.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione:

n. 127 titoli di L. 1.000.000
» 19 » » » 5.000.000
» 7 » » » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 292.000.000;

2) 2ª emissione:

n. 1.264 titoli di L. 50.000
» 494 » » » 250.000
» 612 » » » 500.000
» 1.466 » » » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.958.700.000;

i) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale (Legge 27 ottobre 1965, n. 1200) - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 63 » » » 500.000
» 40 » » » 1.000.000
» 10 » » » 5.000.000
» 4 » » » 10.000.000

in totale n. 125 titoli per il complessivo valore nominale di L. 161.900.000;

l) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale «Piano per lo sviluppo dell'agricoltura»*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 4.481 titoli di L. 50.000
» 1.673 » » » 250.000
» 2.772 » » » 500.000
» 8.344 » » » 1.000.000
» 266 » » » 5.000.000
» 93 » » » 10.000.000

in totale n. 17.629 titoli per il complessivo valore nominale di L. 12.632.300.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1964):

n. 3.260 titoli di L. 50.000
» 808 » » » 250.000
» 1.134 » » » 500.000
» 2.380 » » » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.312.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1964):

n. 1.625 titoli di L. 1.000.000

per il valore nominale di L. 1.625.000.000;

3) 4ª emissione:

n. 1.221 titoli di L. 50.000
» 491 » » » 250.000
» 921 » » » 500.000
» 2.527 » » » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.171.300.000;

4) 5ª emissione:

n. 374 titoli di L. 250.000
» 717 » » » 500.000
» 1.812 » » » 1.000.000
» 266 » » » 5.000.000
» 93 » » » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.524.000.000;

m) *in ordine alle obbligazioni 6% garantite dallo Stato - Serie speciale «A»*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.279 titoli di L. 50.000
» 720 » » » 250.000
» 882 » » » 500.000
» 1.251 » » » 1.000.000
» 6 » » » 5.000.000

In totale n. 4.138 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.965.950.000;

n) *in ordine alle obbligazioni 6% garantite dallo Stato - Serie speciale «B»*:

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 33 titoli di L. 50.000
» 8 » » » 100.000
» 3 » » » 250.000
» 38 » » » 500.000
» 32 » » » 1.000.000
» 1 titolo » » 5.000.000

in totale n. 115 titoli per il complessivo valore nominale di L. 59.200.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione:

n. 28 titoli di L. 50.000
» 8 » » » 100.000
» 18 » » » 500.000
» 14 » » » 1.000.000
» 1 titolo » » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 30.200.000;

2) 2ª emissione:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 3 » » » 250.000
» 17 » » » 500.000
» 13 » » » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 22.500.000;

3) 3ª emissione:

n. 2 titoli di L. 500.000
» 5 » » » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 ottobre 1968

(9916)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/568 S. Dorligo della Valle in data 18 luglio 1933, con il quale il cognome del signor Slavec Bernardo, nato a S. Dorligo della Valle il 18 dicembre 1921 ed ivi residente al n. 88, venne ridotto in forma italiana di «Salvi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 17 maggio 1968, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di «Slavec»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/568 S. Dorligo della Valle di data 18 luglio 1933 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Salvi Bernardo è restituito nella forma originaria di «Slavec».

Analogo ripristino ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione di famiglia e precisamente:

1) Strain Teodora, nata a S. Dorligo della Valle il 30 marzo 1928, moglie;

2) Salvi Divna, nata a S. Dorligo della Valle il 30 luglio 1950, figlia;

3) Salvi Viljam, nato a S. Dorligo della Valle il 12 gennaio 1955, figlio.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 14 ottobre 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(10033)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto presidenziale 15 febbraio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 1968, con inizio alle ore 8.

(9931)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di assistente commerciale

Le prove scritte del concorso a quattordici posti di assistente commerciale in prova, indetto con decreto ministeriale n. 1249 del 24 aprile 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio l'11 novembre 1968, ore 8, giorno in cui verrà svolta la prova scritta di « Tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero ».

(9930)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica della composizione della commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1967, registro n. 8 Sanità, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 162, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Considerato che il membro effettivo della commissione esaminatrice predetta prof. Franco Carresi e i membri supplenti professori Michele Cantucci e Pietro Rescigno, tutti designati dal Ministero della pubblica istruzione hanno declinato lo incarico;

Considerato pertanto che occorre integrare con nuove nomine la commissione esaminatrice di che trattasi;

Viste le nuove designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui alle premesse, è così modificata:

De Simone prof. Mario, incaricato di istituzioni di diritto privato nell'Istituto universitario navale di Napoli, membro effettivo, in sostituzione del prof. Franco Carresi;

Perlingeri prof. Pietro, incaricato di diritto civile nella Università degli studi di Camerino, membro supplente, in sostituzione del prof. Pietro Rescigno;

Juso prof. Raffaele, libero docente di istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli studi di Roma, membro supplente, in sostituzione del prof. Michele Cantucci.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1968
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 278

(9849)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1968, avrà luogo in Roma, presso l'Istituto di storia della medicina dell'Università, viale dell'Università n. 34-*a*, nel giorno 29 ottobre 1968, con inizio alle ore 8,30.

(10138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Vista la lettera in data 4 settembre 1968 del comune di Contursi, con la quale si dà comunicazione della rinunzia dell'ostetrica Venturino Iole alla condotta ostetrica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Venturino Iole;

Considerato che l'ostetrica Bove Luisa, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Bove Luisa è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Contursi

Il sindaco del comune di Contursi è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 2 ottobre 1968

Il medico provinciale: GALLO

(9859)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Nomina delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7981 del 16 settembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;

Esaminate le domande delle concorrenti idonee e, tenuta presente l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di conoscere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Sposato Maria Assunta: Crucoli;
2) Ferraro Maria Anna: Mileto;
3) Fusca Filippina: Verzino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 settembre 1968

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9932)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6087 in data 23 agosto 1968, relativo alla approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 6088 in data 23 agosto 1968, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Preso atto che la condotta medica consorziata Semiana-Velezzo Lomellina, già assegnata al dott. Leonarduzzi Della Chiave Mario è rimasta vacante e disponibile per effetto della rinuncia dell'interessato e dei successivi candidati Tacconi Giuseppe e Carena Mario;

Considerato che il dott. Rolandi Carlo, candidato che segue in graduatoria i rinuncianti, ha diritto all'assegnazione della condotta avendo indicato fra le sedi di preferenza anche quella in argomento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Carlo Rolandi è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa ed assegnato alla condotta medica consorziata Semiana-Velezzo Lomellina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi affisso agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Pavia, addì 5 ottobre 1968

Il medico provinciale: LANZARINI

(9858)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3795 in data 25 luglio 1968, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 3796 in data 25 luglio 1968, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Preso atto che la condotta veterinaria di Porlezza ed Uniti, già assegnata al dott. Toffetti Francesco, è rimasta vacante e disponibile per effetto della rinuncia dell'interessato;

Considerato che i dottori Fusi Antonio, Federici Vincenzo, Malgarini Massimo, Traversa Giacinto, Colesanti Aldo e Corti Giuseppe hanno espressamente rinunciato all'assegnazione della condotta di che trattasi;

Considerato che il dott. Mazzoleni Oscar, candidato che segue in graduatoria i rinuncianti, ha diritto all'assegnazione della condotta avendo indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Porlezza ed Uniti;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mazzoleni Oscar è dichiarato vincitore del concorso indicato in premessa ed assegnato alla condotta veterinaria di Porlezza ed Uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio e dei comuni costituenti il consorzio veterinario di Porlezza.

Como, addì 9 ottobre 1968

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(9860)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.